



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Decreto Ministeriale n. 83

IL MINISTRO

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e successive modificazioni,;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di dati personali, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTA la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

VISTO il decreto ministeriale 9 settembre 1957, di approvazione del regolamento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;

VISTE le leggi 7 marzo 1985, n. 75, 2 febbraio 1990, n. 17, 21 febbraio 1991, n. 54, e 5 marzo 1991, n. 91, contenente modifiche all'ordinamento professionale, rispettivamente, dei geometri, dei periti industriali, dei periti agrari e degli agrotecnici;

VISTI i decreti ministeriali di approvazione dei regolamenti per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle libere professioni di geometra (decreto 15 marzo 1986, modificato con decreto 14 luglio 1987), di perito industriale (decreto 29 dicembre 1991, n. 445, integrato con decreto 29 dicembre 2000, n. 447), di perito agrario (decreto 16 marzo 1993, n. 168) e di agrotecnico (decreto 6 marzo 1997, n. 176);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

VISTI i citati regolamenti per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle libere professioni in argomento per i quali (perito industriale: articolo 18; geometra, perito agrario ed agrotecnico: articoli 19), per quanto non previsto, si applicano le norme di cui al decreto ministeriale, del pari citato, 9 settembre 1957 ed al decreto legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito dalla legge 5 aprile 1969, n. 119 ("Riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media");

VISTO l'art. 20, comma 8, del citato decreto ministeriale 9 settembre 1957 il quale dispone che per gli esami espletati in sede non universitaria la redazione dei diplomi è curata dal Ministero della pubblica istruzione;

VISTO, altresì, l'art. 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 ("Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425"), il quale dispone che i modelli per le certificazioni rilasciate in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore sono predisposti dal Ministero della pubblica istruzione;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTI i decreti ministeriali 27 febbraio 1987, 9 febbraio 1993 e 9 maggio 1994 con i quali sono stati approvati i modelli di diploma di abilitazione all'esercizio delle libere professioni, rispettivamente, di geometra, di perito industriale e di perito agrario;

RILEVATA l'opportunità di istituire un unico modello di diploma, privo dell'indicazione prestampata della professione, da utilizzare per le quattro tipologie di esami di abilitazione in argomento, alla stregua della semplificazione già introdotta per i diplomi relativi agli esami di Stato conclusivi dei corsi quinquennali di istruzione secondaria superiore (da ultimo, decreto ministeriale n. 26 del 3 marzo 2009), per cui la stampa della professione verrà fatta in sede di intestazione del diploma;

VISTI i citati regolamenti per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle libere professioni in argomento per i quali (articoli 16: perito industriale, perito agrario ed agrotecnico; articolo 17: geometra), i diplomi relativi al conseguimento dell'abilitazione sono firmati "per il Ministro della pubblica istruzione" e rilasciati dal Preside dell'istituto statale presso il quale hanno avuto luogo gli esami;

DECRETA

Articolo unico

E' approvato, in sostituzione di quelli di cui ai decreti ministeriali citati in premessa, l'allegato modello unificato di diploma di abilitazione all'esercizio delle libere professioni di geometra, perito industriale, perito agrario ed agrotecnico.

Roma, 2 OTT. 2009

IL MINISTRO

Marcella Gelmi



REPUBBLICA ITALIANA
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

.....
(denominazione istituto sede d'esame)

Esame di Stato - Sessione anno

DIPLOMA
DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO
DELLA LIBERA PROFESSIONE DI

.....
.....
conferito

in data
(in lettere: data di chiusura della sessione d'esame)

a
(nome e cognome)

nat ... a
(comune di nascita)

(.....) **il**
(provincia o stato estero di nascita) (data di nascita)

con votazione/ **centesimi**
(in lettere: minimo sessanta - massimo cento)

..... **addì**
(luogo e data di sottoscrizione)

per **Il Ministro**
Il Dirigente Scolastico
(firma per esteso)